

numero			Bellinzona
275	fr	1	27 gennaio 2016
			Repubblica e Cantone Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale dell'energia  
Divisione efficienza energetica e energie  
rinnovabili  
Servizio di coordinamento  
3003 Berna

e-mail: [EnV.AEE@bfe.admin.ch](mailto:EnV.AEE@bfe.admin.ch)

### **Presenza di posizione del Cantone Ticino sull'indagine conoscitiva concernente la modifica dell'ordinanza sull'energia**

Gentili signore,  
egregi signori,

con lettera del 18 novembre 2015 ci avete inviato una richiesta di presa di posizione sulla modifica dell'Ordinanza sull'energia.

Vi ringraziamo per l'opportunità che avete voluto riservarci per esprimere le nostre osservazioni e per averci sottoposto per presa di posizione la modifica in oggetto.

#### **Punti 1: *Precisazione dell'etichettatura dell'energia*; 4: *Apparecchi elettrici*; 5: *Prodotti da costruzione*; 6: *Indicazioni del consumo di energia ed etichettatura di veicoli***

Constatiamo che le modifiche riguardano soprattutto l'aspetto dell'etichettatura energetica, così come l'aggiornamento di disposizioni in materia di commercializzazione e comunicazione sulle indicazioni dei consumi energetici in diversi settori.

Come nel caso di diverse modifiche dell'ordinanza avvenute negli ultimi anni, anche in questa occasione ribadiamo il nostro sostegno agli interventi di regolamentazione legislativa proposti, con il fine di raggiungere in modo significativo i propositi di ottimizzazione di efficienza energetica stabiliti dalla Strategia energetica 2050. Restringere maggiormente le esigenze in ambito di comunicazione e commercializzazione rappresenta sicuramente un procedimento significativo per ridurre

gli sprechi energetici, permettendo al consumatore di scegliere in modo consapevole, in funzione dell'efficienza energetica dichiarata. Questi provvedimenti consentono alla Confederazione di allinearsi con le tendenze che da diversi anni si osservano già a livello europeo.

Concordiamo, dunque, sulle modifiche proposte riguardanti la trasparenza voluta in relazione all'etichettatura dell'elettricità, così come le disposizioni relative agli apparecchi elettrici e agli apparecchi per la produzione di calore, di acqua calda e ventilazione.

Allo stesso modo, sosteniamo l'impegno per ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO<sub>2</sub> nel traffico stradale tramite un'informazione più trasparente su queste tematiche nell'ambito della pubblicità e della vendita di veicoli. In questo senso, un inasprimento delle prescrizioni sull'allestimento delle informazioni è certamente auspicato.

### ***Punto 2: Contributi globali per l'impiego dell'energia e il recupero del calore residuo, costi di esecuzione dei Cantoni***

Accogliamo con favore l'intenzione di introdurre, nell'ambito dei contributi globali concessi dalla Confederazione, un indennizzo ai cantoni per le spese di esecuzione relative alle misure promozionali di efficienza energetica.

Da quando esiste il Programma Edifici (2010) il Cantone riceve, infatti, un indennizzo di 450.- a incarto per le spese di esecuzione delle richieste di incentivo federali riguardanti la parte A, ma nulla per l'esecuzione della parte B.

L'importanza di dotarsi di programmi promozionali in ambito energetico è riconosciuta già da tempo dal Cantone, tanto che il suo principio è stato ancorato nella Legge cantonale dell'energia e misure specifiche sono state incluse nel Piano energetico cantonale (PEC). Il fatto di riconoscere un contributo forfetario pari al 5% dell'importo dei contributi globali per le spese di esecuzione dei programmi promozionali (in cui rientrano pure le richieste di incentivo cantonali che hanno diritto ai contributi globali) è senz'altro notevole e rappresenta, a nostro avviso, un importo corretto che contribuisce a facilitare anche la gestione dei programmi promozionali cantonali.

### ***Punto 3. Procedura in caso di indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche***

Accogliamo positivamente le proposte di modifica che vanno nella giusta direzione rispetto gli obiettivi della politica energetico-ambientale attualmente in discussione a livello federale. La nuova disposizione stabilisce che per 40 anni, indipendentemente dalla scadenza della concessione, i costi ricorrenti sono riconosciuti. Questa modifica definisce dunque in maniera chiara per quanto tempo i costi ricorrenti sono computabili.

Non vi sono invece informazioni in merito alla definizione dei lavori di manutenzione degli impianti. Oltre alla mancanza di una chiara definizione si mantiene la situazione precedente, per cui questi costi non vengono invece considerati come computabili. A nostro avviso, anche i costi di manutenzione dovrebbero essere computabili in quanto possono rappresentare delle cifre importanti - in particolare per quel che concerne il

risanamento dei deflussi discontinui così anche per gli altri risanamenti - anche a dipendenza dell'ubicazione degli impianti (in montagna piuttosto che sull'Altipiano). Dunque oneri di manutenzione degli impianti differenziati e anche onerosi che dovrebbero essere tenuti in debita considerazione.

Si propone pertanto lo stralcio della lettera b dell'art. 3.2.

In aggiunta segnaliamo che quanto indicato nel Rapporto esplicativo, in relazione alla possibilità di riconoscimento dei costi derivati da un prefinanziamento delle misure, è altamente auspicabile. Come già espresso nella nostra presa di posizione del 19 agosto 2015, relativa all'indagine conoscitiva sul progetto di ordinanza del DATEC sul calcolo dei costi computabili delle misure d'esercizio per il risanamento di centrali idroelettriche, i costi di progettazione e definizione delle varianti di risanamento dovranno a nostro parere essere finanziati nella loro totalità da Swissgrid. Si tratta infatti di importanti studi che permetteranno di porre le basi necessarie per il corretto dimensionamento delle misure di risanamento.

Richiediamo pertanto maggior chiarezza e attenzione in merito ai due punti, ripresi dal rapporto esplicativo, riportati di seguito.

- *Rimane ancora da valutare se anche i costi del capitale che possono derivare da un prefinanziamento delle misure fino al momento dell'indennizzo sono computabili.*

Siamo dell'avviso che i costi del capitale siano da riconoscere.

- *Allo stesso riguardo si valuterà anche una deroga per la procedura d'indennizzo di cui agli articoli 17d-17dsepties affinché, per i costi in casi speciali (studi preliminari di progetti pilota o progetti particolarmente costosi e complicati), si possa presentare una domanda d'indennizzo ancora prima che sia rilasciata la licenza di costruzione.*

Riteniamo che debba essere concessa la possibilità di deroga e che in tal senso debba essere definita una prassi chiara per il suo ottenimento.

In particolare per i casi di risanamento complessi i costi da sostenere e da anticipare da parte dei gestori/concessionari possono essere molto importanti e, in casi limite, da effettuare anche 10 anni prima dell'approvazione della domanda di indennizzo. Questo potrebbe rallentare la fase di pianificazione. Nell'interesse comune, per assicurare una buona riuscita dei risanamenti, si chiede quindi che venga data la possibilità al gestore di farsi riconoscere i costi sostenuti per arrivare fino alla domanda di indennizzo e che venga definita una prassi chiara in tal senso.

Come già comunicato in data 19 agosto 2015, da un lato recepiamo con soddisfazione le ulteriori modifiche proposte che consolidano le basi necessarie per il disciplinamento delle modalità di calcolo dei costi computabili per il risanamento degli impianti idroelettrici e garantiscono al contempo i contributi finanziari necessari. D'altra parte segnaliamo nuovamente l'importante onere lavorativo previsto per i prossimi anni a carico dei cantoni. In particolare, il costante accompagnamento ai gestori, con conseguente verifica dei progetti di risanamento, comporta oneri lavorativi nuovi e costi che devono essere riconosciuti e compensati. Auspichiamo vivamente che si tengano in considerazione anche tali oneri supplementari a carico dei cantoni e che venga riconosciuta l'importanza del coordinamento necessario per le fasi di progettazione e realizzazione delle misure di risanamento.

Segnaliamo poi che resta la necessità di chiarire la portata del nesso tra il risanamento dei deflussi minimi ai sensi dell'art. 80 della legge federale sulla protezione delle acque e le condizioni per l'ottenimento degli indennizzi ai sensi degli artt. 39a e 43a della citata legge e dell'art. 10 della legge federale sulla pesca.

Rileviamo infine che nel testo in lingua italiana del rapporto esplicativo a pag. 12 viene erroneamente indicato in due occasioni "...al numero 3.2 lettera g..." invece di "...al numero 3.2 lettera d...".


Vogliate gradire, gentili signore ed egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

  
N. Gobbi

Il Cancelliere:

  
G. Gianella

Copia p. c.:

- Dipartimento del territorio (dt-dir@ti.ch)
- Dipartimento delle finanze e dell'economia (dfe-dir@ti.ch)
- Divisione dell'ambiente (dt-da@ti.ch)
- Divisione delle risorse (dfe-dr@ti.ch)
- Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch)
- Sezione protezione aria, acqua e suolo (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'aria, del clima e delle energie rinnovabili (dt-spaas@ti.ch)
- Ufficio dell'energia (dfe-energia@ti.ch)
- Ufficio dei corsi d'acqua (dt-uca@ti.ch)
- Ufficio della caccia e della pesca (dt-ucp@ti.ch)
- Capoufficio della legislazione e delle pari opportunità (marilena.fontaine@ti.ch)
- Delegato cantonale per le relazioni confederali (joerg.debernardi@ti.ch)
- Deputazione ticinese alle Camere federali (delegato.berna@ti.ch; renata.gottardi@ti.ch; sara.guerra@ti.ch; nicolo.parente@ti.ch)
- Pubblicazione in internet